

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 4 /CD/2016

OGGETTO: Contratto con l'Azienda regionale per la protezione dell'ambiente del FVG (ARPA) per il trasporto su imbarcazioni finalizzato al biomonitoraggio dei corpi idrici lacustri della Regione. Autorizzazione alla stipula.

L'anno 2016 il giorno 8 del mese di marzo, presso la sede dell'Ente, si é riunito il Consiglio direttivo nelle persone dei signori:

				Pres.	Ass.
1.	FANTIN	Flaviano	<i>Presidente</i>	X	
2.	BATTISTELLA	Silvia	<i>Componente</i>		X
3.	BATTISTON	Virginio	"	X	
4.	CECCHIN	Giancarlo	"	X	
5.	COCCHI	Monia	"		X
6.	ELLERO	Amedeo	"		X
7.	FABRIS	Giacomo	"	X	
8.	LEONI	Adriano	"	X	
9.	MARCOTTI	Damiano	"		X
10.	MICHELUTTI	Gabriele	"	X	
11.	MIOLO	Michele	"		X
12.	ODORICO	Federico	"	X	
13.	PASSON	Rolando	"	X	
14.	PESCHIULLI	Maurizio	"		X
15.	POLANO	Claudio	"		X
16.	PRINCI	Walter	"		X
17.	PROTTI	Giovanni	"	X	
18.	RICCIARDI	Luigi	"	X	
19.	SALDAN	Loris	"	X	
20.	TULLI	Francesca	"	X	
21.	VUAN	Antonello	"	X	

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1688 del 28 agosto 2015 con cui all'ing. Paolo Stefanelli, dirigente del ruolo unico regionale, è stato conferito l'incarico di sostituto del Direttore dell'Ente Tutela Pesca, a decorrere dal 1° settembre 2015;

VISTA la Legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, istitutiva dell'Ente Tutela Pesca e le successive integrazioni e modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 7, comma secondo, lettera e) della citata legge, che dispone che alle spese per il funzionamento e per l'attività dell'Ente si provvede con i proventi di attività e di servizi;

CONSIDERATO che per l'anno 2015 era stata firmata una convenzione con ARPA per il trasporto su imbarcazioni di proprietà di ETP del personale ARPA incaricato di realizzare il monitoraggio delle acque interne e che ARPA ha chiesto anche per l'anno 2016 la collaborazione di ETP per la medesima finalità;

RITENUTO opportuno collaborare con ARPA per la realizzazione del monitoraggio delle acque interne della Regione;

VISTO lo schema di contratto per il trasporto di personale ARPA su imbarcazioni di ETP finalizzato alla realizzazione del biomonitoraggio dei corpi idrici lacustri della Regione Friuli Venezia Giulia, che prevede il pagamento della somma di euro 284,12 (IVA esclusa) a favore di ETP per ogni singola prestazione;

VISTA la deliberazione n. 28/CD/2005 del 15 dicembre 2005 che riserva al Consiglio direttivo di autorizzare il Direttore dell'Ente alla stipulazione delle convenzioni con Enti pubblici;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta all'esame di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 19/1971, come sostituito dall'articolo 66 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);

Il Consiglio Direttivo, con voti favorevoli: 13; voti contrari: 0; astenuti: 0,

DELIBERA

di autorizzare il Direttore dell'Ente a stipulare con ARPA un contratto per il trasporto su imbarcazioni finalizzato al biomonitoraggio dei corpi idrici lacustri della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2016, sulla base dello schema allegato alla presente deliberazione.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
Ing. Paolo Stefanelli

IL PRESIDENTE
dott. Flaviano FANTIN

CONTRATTO PER L'UTILIZZO DI IMBARCAZIONI A MOTORE FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' DI BIOMONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI LACUSTRI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.

TRA

L'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia (di seguito "Ente") con sede a Udine in via Colugna, n. 3, codice fiscale 8000950305, partita IVA 00480320308, in persona del Direttore Sostituto ing. Paolo Stefanelli, nominato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1688 del 28 agosto 2015, legittimato alla sottoscrizione e stipula della presente ai sensi dell' articolo 17 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni;

E

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (di seguito indicata, per brevità, "ARPA"), con sede legale a Palmanova in Via Cairoli n. 14, Codice Fiscale e P. IVA n. 02096520305, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Luca Marchesi, nato a Milano il 3 novembre 1965, nominato con decreto del Presidente della Regione n.0261/Pres. del 29 dicembre 2014;

PREMESSO

- **che** ARPA, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolge fra l'altro attività di monitoraggio sui laghi/invasi della regione ed ha la necessità, per effettuare l'attività di monitoraggio nelle acque interne della regione Friuli Venezia Giulia, di servirsi di imbarcazioni idonee alla navigazione in queste acque ed al trasporto di personale ARPA impegnato nelle attività di monitoraggio di cui trattasi;
- **che** ARPA per il monitoraggio in argomento, ed il trasporto del personale impegnato nelle attività correlate, non possiede imbarcazioni adeguate né i mezzi e le attrezzature idonee per il trasporto delle imbarcazioni, al fine di garantire lo spostamento delle imbarcazioni stesse;
- **che** ARPA ha pertanto richiesto all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, che possiede le imbarcazioni, i mezzi e le attrezzature idonee allo svolgimento del trasporto nelle acque

interne della regione Friuli Venezia Giulia, di poter usufruire di imbarcazioni a motore idonee alle attività di biomonitoraggio dei corpi idrici lacustri previste dai protocolli ufficiali;

- **che** in data 28 maggio 2015, è stata sottoscritta una convenzione tra l'ARPA e l'E.T.P., con effetti decorrenti dalla data di sottoscrizione e scadenza prevista il 31 dicembre 2015, finalizzata al trasporto sulle imbarcazioni di proprietà di quest'ultimo dei dipendenti dell'Agenzia impegnati, secondo un calendario di uscite preventivamente concordato tra le parti, nell'attività istituzionale di monitoraggio di alcuni corpi idrici lacustri in Friuli Venezia Giulia;

- **che** la predetta convenzione è scaduta il 31 dicembre 2015 e che il Dipartimento Provinciale di Udine ha ritenuto, per il proseguimento delle attività di monitoraggio di richiedere l'affidamento, anche per l'anno 2016, del medesimo servizio all'Ente Tutela Pesca per un impegno indicativo di 28 uscite come indicate nel "Programma Monitoraggio laghi/invasi ARPA FVG 2016", allegato al presente atto;

- **che** l'ETP, previa specifica richiesta in tal senso da parte di ARPA - nota prot. 10995-P di data 9 aprile 2015, ha precisato, con nota prot. 11135-A di data 10 aprile 2015, che l'importo relativo al costo di ciascuna singola uscita rimarrà invariato rispetto a quello della convenzione per l'anno 2014, ed ammonterà perciò ad euro 284,12 (duecentottantaquattro/12), IVA esclusa;

- **che** con deliberazione del Direttore Generale dell'ARPA n. di data 2016, è stata autorizzata la sottoscrizione della convenzione in oggetto;

- **che** con deliberazione del Consiglio Direttivo di ETP n. /CD/2016 di data 2016, è stata autorizzata la sottoscrizione della convenzione in oggetto;

Tanto premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

1. L'ARPA affida all'ETP, che accetta, il servizio avente ad oggetto il trasporto su proprie imbarcazioni, di personale ARPA impegnato in attività di biomonitoraggio nelle acque interne della regione Friuli Venezia Giulia, secondo le cadenze stabilite nel "Programma Monitoraggio laghi/invasi ARPA FVG 2016" allegato al presente atto.

2. L'ARPA, laddove per lo stato dei laghi/invasi, ritenesse non possibile o non opportuna l'uscita dell'imbarcazione ne darà avviso all'ETP almeno 4 (quattro) giorni prima della data per l'uscita fissata ai sensi del comma 1.

Articolo 2 - Contenuti

Le attività di monitoraggio ARPA riferite al presente incarico sono quelle legate al Piano regionale di tutela delle acque relative ai corpi idrici lacustri - laghi/invasi - (Lago di Sauris, Lago di Cavazzo, Lago di Ragogna/san Daniele, Lago di Barcis, Lago di Ravedis, Lago di Cà Selva, Lago di Redona, Laghi Inferiore e Superiore di Fusine, Lago del Predil).

L'ETP provvede con personale ad esso afferente al trasporto, varo, conduzione ed alloggio del natante necessario al servizio richiesto e subordinatamente alla disponibilità di tale mezzo e del personale per la conduzione.

L'ARPA cura l'acquisizione delle previste autorizzazioni e degli accordi per l'accesso e la navigazione nonché la preventiva verifica della sussistenza delle condizioni idonee per l'effettuazione dei campionamenti.

Fermo restando quanto specificato al comma 2 dell'articolo 1, la decisione sull'idoneità delle condizioni climatico-ambientali per l'accesso con il natante rimane in capo all'ETP che ne darà tempestiva comunicazione all'ARPA.

5. Alle uscite finalizzate all'attività di monitoraggio parteciperà personale dell'ARPA che l'ETP ospiterà sull'imbarcazione per l'effettuazione dei campionamenti.

Articolo 3 - Responsabili della convenzione

1. Il responsabile per l'ARPA per lo svolgimento dell'incarico in oggetto è -----
-----.

2. Il responsabile per l'ETP per lo svolgimento dell'incarico in oggetto è l'ing. Paolo Stefanelli, che coordinerà tutte le fasi di svolgimento dei lavori affidati in forza della presente convenzione.

Articolo 4 - Incarichi temporanei

1. Per l'esecuzione di particolari prestazioni l'ETP potrà, nell'ambito della presente convenzione, stipulare contratti per incarichi temporanei a terzi, previa comunicazione all'ARPA.

2. Queste collaborazioni saranno regolate d'intesa tra l'ETP e i terzi, e l'ARPA resterà esonerata da ogni responsabilità riconoscendo come unica controparte l'ETP.

Articolo 5 - Durata dell'incarico e consegna elaborati

1. Gli effetti della presente convenzione decorreranno dalla data della sottoscrizione e termineranno il 31 dicembre 2016, salvo quanto previsto all'articolo 6.
2. Al termine dell'incarico l'ETP invia ad ARPA un sintetico resoconto delle uscite effettuate.

Articolo 6 – Proroga

1. L'ETP potrà concedere proroghe ai termini di esecuzione, previa richiesta scritta dell'ARPA.

Articolo 7 – Verifica di conformità

1. Il Direttore Tecnico-Scientifico dell'ARPA provvederà all'esame dell'attività di cui al servizio fornito dall'ETP al fine di emettere formale verifica di conformità.

Articolo 8 - Corrispettivo contrattuale e liquidazione

1. Il compenso per le prestazioni previste dalla presente convenzione è stabilito, in base alle uscite effettive sulla base del costo unitario di euro 284,12 (duecentottantaquattro/12), IVA esclusa.
2. Il corrispettivo sarà liquidato secondo le modalità specificate dall'ETP e previa presentazione di apposita fattura entro 30 (trenta) giorni dalla verifica di conformità del servizio reso di cui all'articolo 7.

Articolo 9 - Modalità di pagamento

1. I pagamenti relativi agli importi dovuti all'ETP saranno versati mediante accredito sul conto corrente bancario dell'ETP presso la Banca Unicredit SpA, agenzia di Udine, via Vittorio Veneto codice IBAN IT 92 G 02008 12310 000000774039.

Articolo 10 - Tracciabilità

1. In merito alla tracciabilità dei flussi finanziari le parti si assumono gli obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).
2. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione della presente convenzione.

Art. 11 - Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

Le parti, in parola come sopra, dichiarano di essere edotte in merito agli obblighi afferenti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i propri dipendenti sono tenuti ad osservare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e che il presente affidamento sarà risolto di diritto nel caso di violazione agli obblighi portati da detto decreto legislativo.

Articolo 12 - Incompatibilità

L'E.T.P. dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato per conto dell'Agenzia stessa poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti (articolo 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001).

Articolo 13 - Efficacia e recesso

1. La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data della sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2016.
2. E' facoltà dell'ARPA, su decisione del suo Direttore Tecnico-Scientifico di recedere in ogni tempo dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento all'ETP e corrispondendo il compenso spettante per l'attività già svolta.

Articolo 14 - Foro competente per eventuali controversie

1. Le parti si impegnano, per il caso di eventuali controversie che dovessero fra loro insorgere, a tentare, prima di ogni azione giudiziaria, l'amichevole composizione della lite.
2. Il foro competente per eventuali azioni giudiziarie è quello di Udine.

Articolo 15 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Le parti si impegnano a non divulgare informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività venga a conoscenza.
2. Le parti, ciascuna per quanto di propria competenza e come rappresentate, si dichiarano edotte sugli obblighi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di

protezione dei dati personali) le cui risultanze si impegnano, sempre per quanto di propria competenza, a rispettare e a far rispettare nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 16 - Norme di rinvio e registrazione

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni normative vigenti in materia.
2. La registrazione della presente convenzione verrà richiesta solamente in caso d'uso, ad imposta fissa ai sensi del D.P.R. 131/1986 e s.m.i. la relativa spesa verrà suddivisa in parti uguali tra l'Ente Tutela Pesca e l'Arpa.
3. La convenzione è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ. mod. e le spese dello stesso verranno suddivise equamente fra le parti.

Palmanova,

Per l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

del Friuli Venezia Giulia

dott. Luca Marchesi

(firmato digitalmente)

Per l'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia

Ing. Paolo Stefanelli

(firmato digitalmente)